

Taranto, li 02 SET. 2010

Prot. n.: 16163 UAG

Spett.le
Agenzia Generale
INA – ASSITALIA
Via Anfiteatro, 37
74123 - TARANTO

Raccomandata A.R.

OGGETTO: Evento del 29/07/2010 - AMAT Spa / Piccinni Giuseppe
Riferimento Polizza RC GENERALE N.083 00572314
Ns. Rif. 208/10

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, in allegato alla presente Vi rimettiamo quanto segue:

- nota prot. 14490 del 30/07/2010, di richiesta di risarcimento danni formulataci dal Sig. Piccinni Giuseppe;
- nota prot.15396 del 13/08/2010 del responsabile Area Esercizio/Sosta Amat Spa.

Vogliate tenerci informati su ogni iniziativa che intenderete intraprendere sulla gestione della pratica, ivi compreso il riscontro scritto alla controparte.

Restiamo a Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento e in attesa di leggerVi, porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Vatichecchia)

Posteitaliane

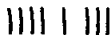
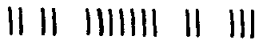
Avviso di ricevimento

EP 0683 EP 0505 - Mod. 23 (P) - MOD. 01304 (P) - 44/1/8 - St. (A) Ep. 0705



A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Eschisti, 657
74100 TARANTO

200/10



Avviso di ricevimento

Raccomandata

Paese

Affrancata

Euro

Numero

413234053013 4

Data di ricezione

Dall'ufficio postale di

UFFICIO POSTALE DI ROMA - A.D. 1912

INTEGRO, 32

CAP 74123 Espresso T.A. 1.00 TO



Simi Con 7-9-2010 MP

Firma per esteso del ricevente

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio di distribuzione

- La ricevuta deve essere conservata per almeno 10 anni.
- La ricevuta deve essere conservata per almeno 10 anni.
- La ricevuta deve essere conservata per almeno 10 anni.

Taranto, lì 13 Agosto 2010

Al Capo Unità
AA.GG. - Sinistri
Dott.ssa Tiziana Tursi
Sede

Oggetto: **EVENTO N° 208/10 DEL 29/07/2010**

Con riferimento all'evento in oggetto ed alla Vs. richiesta di informazioni (prot. 15037 del 09/08/2010 - pervenuta allo scrivente in data odierna), si comunica che da approfondimenti svolti si è rilevato quanto segue:

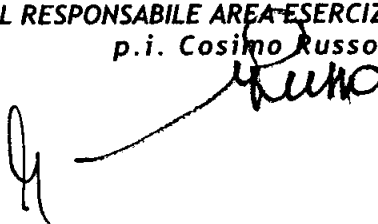
- ☐ Premesso che l'area di parcheggio denominata "ICCO" è vigilata dal personale della ditta aggiudicataria di specifico appalto e non da personale AMAT. In tale giornata (29/07/2010) erano in servizio le dipendenti della "Ecoimpresa Elia" Sig.re De Bartolomeo Catalda (08:00/12:00) e Sibilla Vincenza (12:00/16:00);
- ☐ Le predette operatrici, ascoltate sulla vicenda lamentata, hanno dichiarato che in tale data, né nei giorni precedenti, vi è stato alcun lavoro edile all'interno dell'area di parcheggio "Icco" che giustificasse gli schizzi di vernice rinvenuti sull'auto del Sig. Piccinini;
- ☐ L'intera area di sosta si presentava pulita e priva di qualsivoglia schizzo di vernice. Ration per cui è impossibile immaginare che ipotetici lavori di pitturazione, con conseguente diffusione di schizzi di vernice, potessero aver investito unicamente l'auto del reclamante senza interessare anche la pavimentazione del parcheggio in questione.

Cordiali saluti, AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N° 15396
13 AGO. 2010

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
ut.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ut.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

IL RESPONSABILE AREA ESERCIZIO/SOSTA
p.i. Cosimo Russo



208/10

Raccomandata A.R. anticipata a mano.

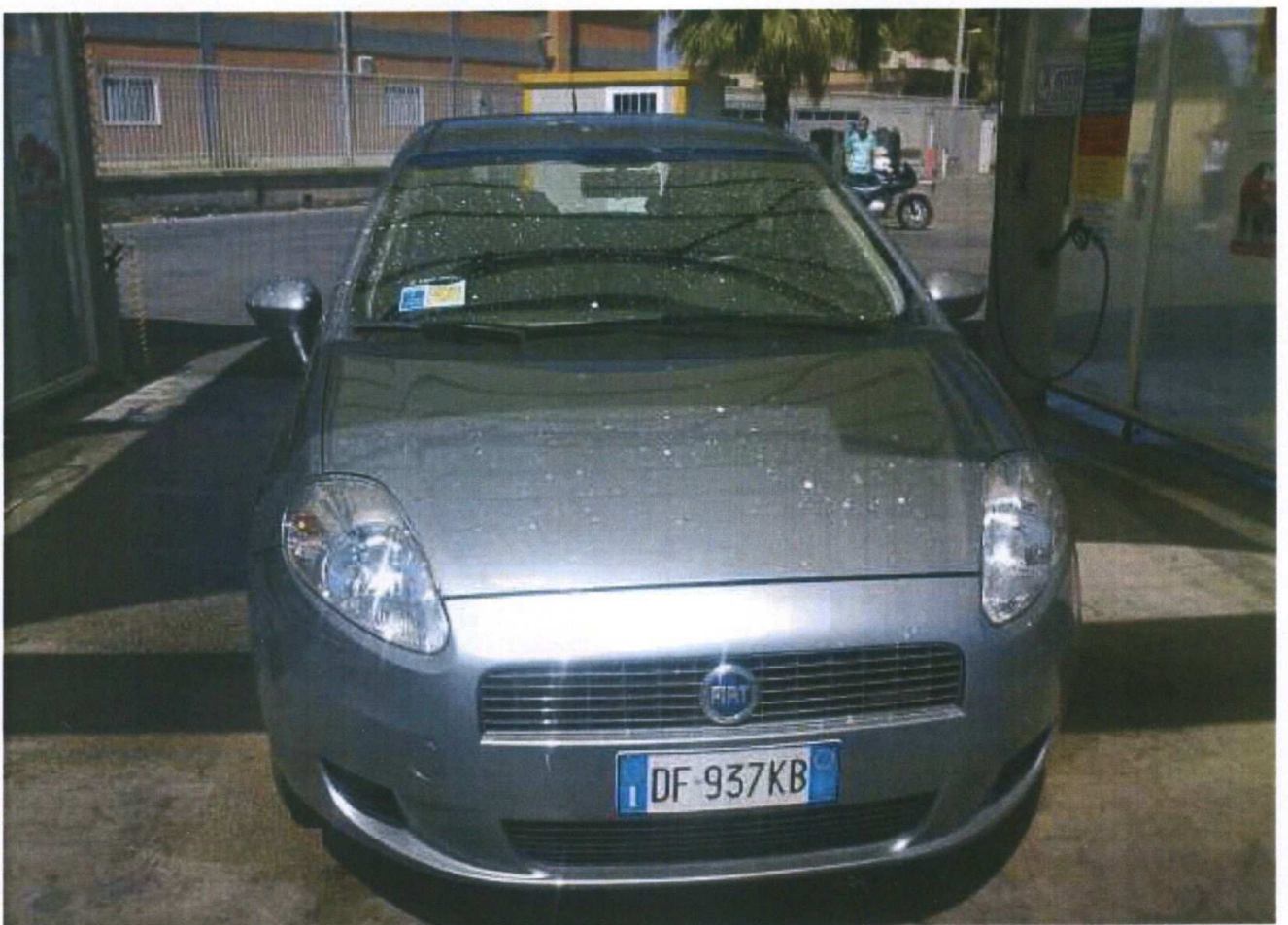
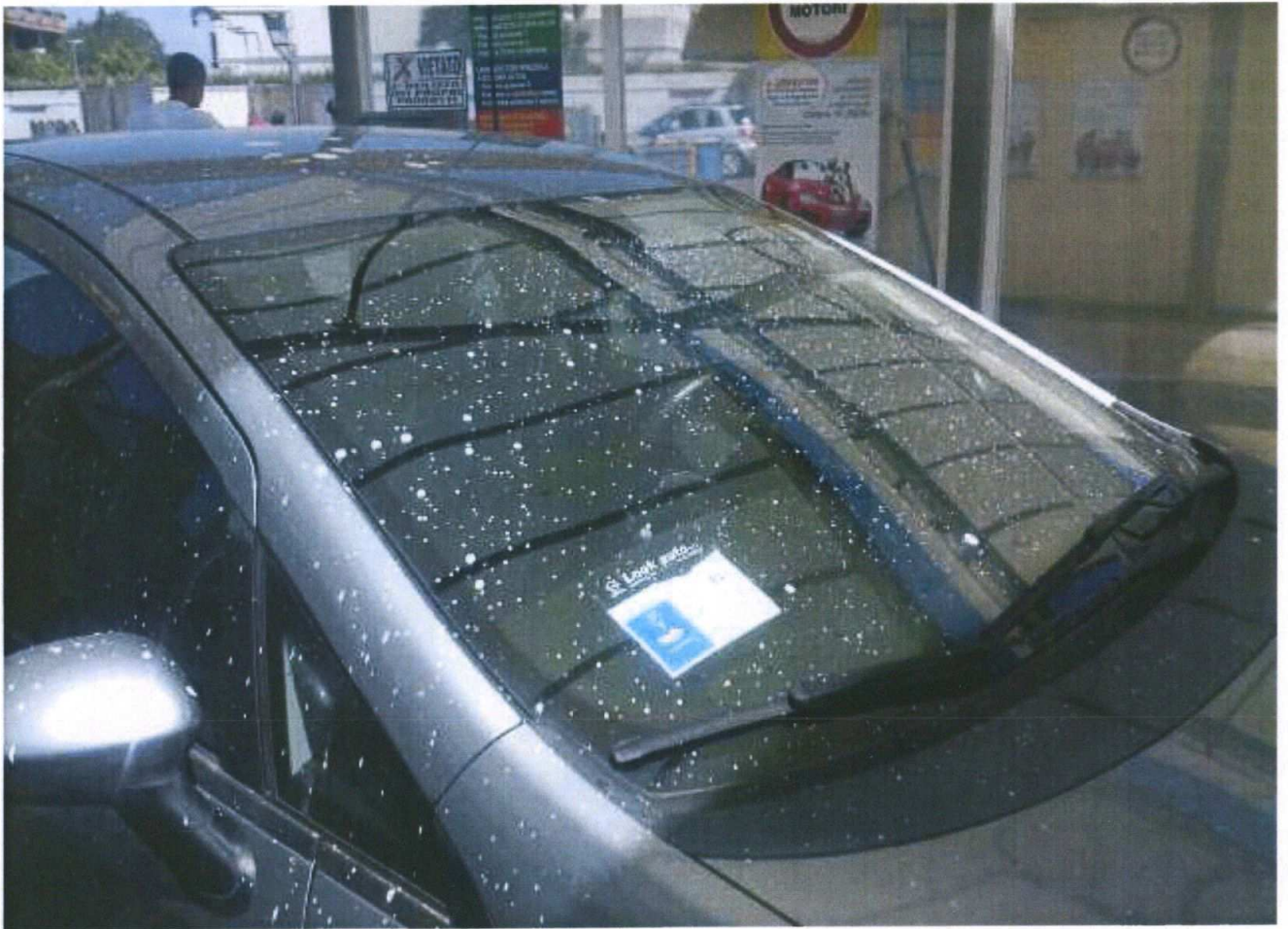
Con la presente si denunciano e si richiedono i danni subiti dall'autovettura FIAT Grande Punto targata DF 937 KB nel parcheggio da Voi gestito e custodito ubicato in via Icco.
In data 29 luglio 2010 alle ore 15,00 al ritiro del mezzo sopra indicato, dopo aver parcheggiato e aver pagato il regolare ticket, si riscontrava che l'intero esterno della autovettura era stata schizzata da vernice bianca.

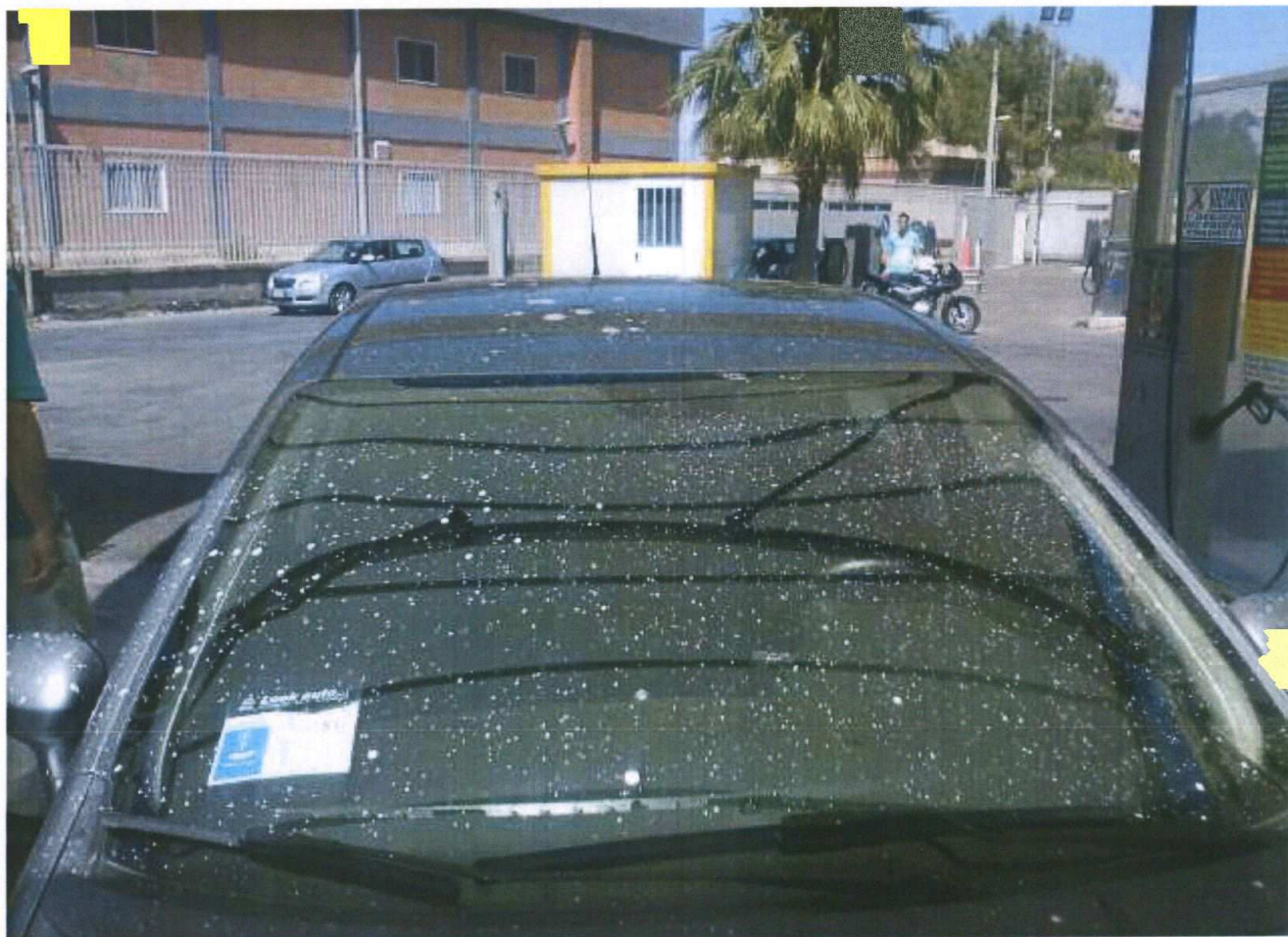
Vogliate contattarmi urgentemente per la definizione in via bonaria dei danni subiti o di apertura sinistro se coperti da assicurazione.

In attesa porgiamo distinti saluti
Taranto, li 29 luglio 2010

30 LUG. 2010

[illegible]





Taranto, lì 04/08/2010

URGENTE

Al Responsabile Unità Esercizio/Sosta
Egr. P.I. Cosimo Russo
SEDE

Oggetto: **Evento n. 208/10 DEL 29/07/2010**

Con l'allegata nota prot.14490 del 30/07/10, anche a Lei indirizzata, il Sig. Piccinni Giuseppe ha formulato richiesta di risarcimento danni per un presunto sinistro verificatosi in data 29/07/2010 presso l'area di parcheggio di Via Icco.

Al fine di consentire all'ufficio sinistri una corretta istruzione della pratica, e di poter acquisire ogni ulteriore elemento conoscitivo, con la presente si richiede una relazione sui fatti lamentati.

Si resta in attesa di un Suo cortese e sollecito riscontro.

Cordiali saluti.

**Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi**

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 15037
09 AGO. 2010

Del
P. PRESIDENTE ☐
DG. DIRETTORE GENERALE ☐
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT. DIRETTORE TECNICO ☐
UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA. ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC. CONTABILITÀ/BILANCIO ☐
UI. INFORMATICA ☐
UP. PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT. TECNICO ☐
v.PT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
v.RG. RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ. STAFF QUALITÀ ☐

La garanzia comprende, entro i limiti stabiliti per i danni a cose, i danni derivanti da furto, sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'A.M.A.T. Questa estensione di garanzia è prestata con il limite di €. 2.500,00= per le cose consegnate e con il limite di €. 1.000,00= per le cose non consegnate.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, danaro, valori bollati, marche, motore in genere e cose in essi contenute.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da bruciature per riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

6) Ai danni derivanti: da muri di recinzione e di contenimento; da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione purché si tratti di lavori effettuati in economia, con l'intesa che, ove tali lavori fossero eseguiti dalla garanzia diviene operante a favore dell'A.M.A.T. nella sua qualità di committente; da montaretti e montalettighe, da cabine elettriche, depuratori, inceneritori, ferma la esclusione di D delle presenti Condizioni Particolari.

7) Alla responsabilità civile ricadente sull'AMAT in qualità di società gestore dei parcheggi del Comune di Taranto e precisamente individuate nelle Zone di cui al prospetto allegato per costituirne parte integrante, giusta deliberazione Comunale.

Sono, altresì, comprese le responsabilità eventualmente ricadenti sull'AMAT per danni (furto) subiti dai veicoli di terzi parcheggiati nelle Zone di parcheggio pubblico per il quale è allegato il prospetto allegato; detta garanzia viene prestata con l'applicazione di uno scoperto di €. 500,00 per ogni sinistro e con un limite di indennizzo di €. 150.000,00 per uno o più sinistri nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

10) Alla responsabilità civile ricadente sull'AMAT per il servizio di fornitura in comodato d'uso di biciclette numero massimo di 300 (attualmente ne sono utilizzate 80, dislocate come in Premessa) e per i danni che gli utilizzatori di queste bici doversero subire e/o arrecare a terzi in conseguenza delle stesse esistenti (ed opportunamente accertati) e con esclusione di qualsivoglia dell'operatività della presente estensione di garanzia si allega alla presente polizza integrante modulo con relativa regolamentazione del servizio che gli utilizzatori devono accettare alla consegna della bicicletta.

8) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse a nome dell'Assicurato, la gestione straordinaria delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra, legali o tecnici, e tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione delle parti lese, anche se non costitutesi parte civile, e comunque massimo sino al giudizio di Cassazione.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.